

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

PER IL SETTORE DELLA NAUTICA







Linee guida per l'applicazione al settore della nautica del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"

In attuazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dalle parti sociali in data 24 Aprile 2020, che perfeziona quello del 14 marzo 2020, sono state predisposte le presenti linee di indirizzo applicative per il comparto della nautica.

Le presenti linee guida:

- hanno validità, fino alla durata della pandemia stessa, in relazione agli specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19 e, se necessario, saranno integrate con l'evoluzione delle informazioni a disposizione e delle normative di riferimento.
- Forniscono indicazioni operative finalizzate ad incrementare negli altri ambienti lavorativi legati al comparto della nautica l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.
- Preso atto che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, contengono misure che seguono la logica della precauzione, seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.



1. INFORMAZIONE

- → Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali di settore, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del sito e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento).
- ♣ In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i datori di lavoro a fornire materiale in inglese o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche.
- → Eventuali lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nel sito produttivo.
- → Il datore di lavoro definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che potrebbero dover entrare nel sito produttivo (es. clienti, fornitori, periti assicurativi, visitatori, ecc.).

 Le informazioni riguardano inoltre:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
 - le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
 - l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e negli interventi presso terzi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.



2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- → Si consiglia che al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro (fuori la sede) venga effettuato il controllo della temperatura corporea, ricordando che la stessa non può essere trascritta in alcun registro onde evitare violazioni sulla legge della privacy e documentando solo se il dato impedisce l'ingresso in azienda. Consigliamo di far comunque rilasciare una dichiarazione sulla privacy¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- → il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²;

_

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, del DPCM 10 Aprile 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. ² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al



◆ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett.
 h) e i)

3. PRECAUZIONI IGIENICHE

- → E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- → l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- → è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso al sito o in prossimità dell'ingresso a mense e/o spazi comuni, ecc.
- → è raccomandata la pulizia, con le soluzioni igienizzanti previste, delle superfici
 interno delle imbarcazioni prima e dopo le operazioni di manutenzione e
 riparazioni dovute, areando più possibile, ove possibile gli spazi chiusi
 (cabine, sala motore) prima e dopo il lavoro eseguito e là, dove ritenuto
 necessario , utilizzando fogli di nylon di protezione per sedili e altre
 componenti interne su cui si è operato
- → è altresì raccomandato l'utilizzo di guanti e mascherine
- → per gli operatori che debbano effettuare interventi presso terzi di riparazione di imbarcazioni, occorrerà fornire confezioni portatili e personali di soluzioni idroalcoliche a chi eseguirà tali operazioni.

4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

- → Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci.
- → Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea

COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.



documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

- → È necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e/o degli eventuali subappaltatori.
- → E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
 - per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in officina, magazzino o negli uffici coinvolti;
 - se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;
 - per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
 - va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;
 - nelle zone ove si debba procedere allo scambio di documentazione, risulta misura equivalente all'impiego delle mascherine la predisposizione di pannellature trasparenti (es. plexiglass o vetro) di confinamento della zona occupata dal personale aziendale e quella del personale esterno (fornitore/appaltatore ecc.). Questa misura appare quella maggiormente idonea in caso di elevata frequenza di interventi esterni di fornitura o di presenza personale esterno.



5. PULIZIA E SANIFICAZIONE

- → L'azienda assicura la pulizia giornaliera periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- → L'azienda, ove assieme al RSPP, lo si valuti necessario, procede alla sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. spogliatoi, locali refettorio, servizi igienici e aree comini in genere);
- → l'azienda assicura la pulizia giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (es. pulsantiere e quadri di comando di ponti sollevatori e di macchinari condivisi e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili ecc.). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro ed in questi casi è sufficiente l'igienizzazione a fine turno. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
- → l'azienda assicura la pulizia giornaliera di pulsantiere, quadri comando o altra strumentazione delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. strumenti di diagnostica dei veicoli, saldatrici ecc.). Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse (qualora utilizzate da più persone), distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei negli altri locali della sede, ove presenti;
- → l'azienda assicura la pulizia giornaliera dei mezzi di trasporto aziendali, prescrivendo che i singoli addetti utilizzano sempre il medesimo posto durante la giornata, utilizzando prodotti idroalcolici o a base di ipocloritodi sodio per la disinfezione delle parti di contatto con i conduttori e passeggeri (es. maniglie di portiere, finestrini, volante, cambio, cruscotto, cassettiere, poggiabraccia ecc.). Si ritiene sufficiente per la garanzia della qualità dell'aria nell'abitacolo il frequente ricambio di aria con apertura dei finestrini.
- → nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- → Adottare un protocollo di sicurezza conforme alle presenti linee guida equivale, per il datore di lavoro, ad integrare i dettami della valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure di pulizia e sanificazione programmate e



relativa periodicità sulla base della realtà e complessità aziendale.

6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- → L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità
 - b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Il protocollo di sicurezza aziendale basato sulle presenti linee guida integra la valutazione dei rischi con l'indicazione di tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Durante il lavoro è necessario:

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa, sia a terra che all'interno dell'imbarcazione dove è comunque preferibile, se la tipologia di lavoro lo consente, far svolgere i lavori necessari solo ad una persona alla volta. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il datore di lavoro, l'RSPP e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più persone in ambienti troppo ravvicinati. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero



e di riposo, dormitori ecc. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il Datore di Lavoro, l'RSPP e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei locali comuni, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Durante gli interventi eseguiti presso la clientela, non potendo avere adeguate informazioni sulla salubrità dell'imbarcazione e/o dei luoghi oggetto di intervento, è necessario sempre l'utilizzo di mascherine e guanti di protezione durante tutto l'intervento.

Il protocollo di sicurezza aziendale basato sulle presenti linee guida integra la valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure ossia anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste;

- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il luogo di lavoro, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- ove presenti mezzi di trasporto e/o spostamento per le imbarcazioni (camion con gru, travel-lift, ecc) occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno dei veicoli e cabine;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

In azienda è necessario:

- predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
- In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine



monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;

 contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- ♣ In riferimento al DPCM 10 Aprile 2020, art.2, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
 - procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
 - assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
 - utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
 - utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro;
 - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori.



8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- → Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);
- → dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

9. FORMAZIONE

- → Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- → il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore dei carrelli elevatori può continuare ad operare come carrellista);
- → si dà atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- → Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale se esistente o direttamente al datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- → l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali



"contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

11. MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST

- → La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- → vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- → la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- → nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
- → il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e
 patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela
 nel rispetto della privacy;
- → il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
- → Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
- **★** E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
- → Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.



12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

→ Nelle aziende dove sono presenti le RSA è costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.



LINEE GUIDA PER LE AREE NAUTICHE APERTE A PRIVATI PER MANUTENZIONE IMBARCAZIONI

- A. Per effettuare lavori di manutenzione delle imbarcazioni si raccomanda di far accedere al natante i soggetti autorizzati che dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dalle presenti Linee guida.
- B. Le persone, una volta all'interno dell'area, devono operare solo all'interno della propria imbarcazione utilizzando gli spazi a terra immediatamente adiacenti, mantenendo la distanza di almeno 1 metro da eventuali altri presenti nelle vicine imbarcazioni.
- C. Chi entra dovrà essere munito di mascherina, gel o altra soluzione alcolica di quelle previste dai protocolli, igienizzante.
- D. Lo stesso dovrà provvedere all'igienizzazione dell'imbarcazione prima e soprattutto dopo i lavori di manutenzione, provvedendo ad igienizzare anche eventuali superfici o strumenti di proprietà di darsena rimessaggio o area nautica se utilizzati (rubinetti per acqua, ecc).
- E. Si potrà restare nell'area solo il tempo necessario ai lavori da effettuare previa rilascio autodichiarazione in cui si indica preventivamente il tempo necessario per effettuare i lavori.



LINEE GUIDA PER L'AUTOTRASPORTO PERSONE. VIAGGIA E FA VIAGGIARE IN SICUREZZA.

Misure messe in atto per contenere e contrastare il coronavirus.

L'impresa rispetta i protocolli di sicurezza anti-contagio concordati con il Governo il 20 marzo 2020, specifico per l'autotrasporto, quello di interesse generale sottoscritto il 24 aprile 2020 che aggiorna, integra e sostituisce quello del 14 aprile 2020; adotta le misure organizzative, di interesse per il comparto, auspicate nell'Allegato 9 al DPCM 26 aprile 2020 (si veda infra). In particolare:

- 1) In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, il personale rimane al proprio domicilio; in caso di insorgenza di tali sintomi durante la prestazione lavorativa, sarà immediatamente dichiarato e si avrà cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti prima del tempestivo isolamento. L'utilizzo di eventuali lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19, è preceduto da "avvenuta negativizzazione" del tampone attestata da idonea certificazione medica.
- 2) Il conducente indossa i dispositivi di protezione.
- 3) È preclusa la salita a passeggeri con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).
- 4) Viene evitato che il posto vicino al conducente sia occupato dal passeggero.
- 5) Sui sedili posteriori, nelle vetture ordinarie, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non saranno trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri se muniti di idonei dispositivi di sicurezza; in caso contrario verrà trasportato un solo passeggero.
- 6) Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri, verranno replicati modelli che non prevedono la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.
- 7) Pur non essendo obbligatorie, ove possibile, le vetture vengono dotate di paratie divisorie.
- 8) Nel corso del viaggio, verrà raccomandato al cliente di igienizzarsi frequentemente le mani e di evitare di toccarsi il viso.
- 9) È preclusa la possibilità di avvicinarsi al conducente.
- 10) Si effettua, in maniera appropriata e frequente, la sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi di trasporto secondo le modalità definite dalla circolare del Ministero della salute n°5443 del 22.2.2020. Le operazioni riguardano le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori. La Circ. n°5443/2020, dispone che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati sono sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni. Dopo la pulizia, per la decontaminazione si usa ipoclorito di sodio 0,1%; in alternativa si usa etanolo al 70%. Durante la pulizia, viene assicurata la ventilazione degli ambienti.
- 11) Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea. L'armatore, fatte salve le norme dettate dal DPCM sulla base del numero d'imbarco, delle protezioni apportabili e sulla



base della stazza del natante, potrà imbarcare il numero di passeggeri adeguato allo spazio e nel rispetto delle distanze e delle altre prescrizioni previste consentire l'uso del natante ai nuclei familiari o frequentatori abituali.



ALLEGATO 9 DPCM 26 APRILE. SETTORE MARITTIMO E PORTUALE


Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020.

In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:

- A. evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
- B. I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
- C. Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- D. L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.).
- E. Le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:
 - ✓ per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
 - ✓ per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 - ✓ per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
 - ✓ per il TPL marittimo è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.



DEPLIANTS INFORMATIVI







SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS









Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi



Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani



friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



Risciacqua le mani



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere



..una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



WHO acknowledges the Höpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the membre of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this materia



Il masonable processions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed on implied. The responsibility for the interpretation are duse of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for clamages arising from its use.

